

Io e ChatGPT

Ciamberlini Oriano

Più sicurezza,
nuove norme su
espulsioni



Dicembre 2025

PROPOSTA

DISEGNO DI LEGGE (di iniziativa Parlamentare)

“Norme per la sicurezza pubblica e la gestione dei cittadini stranieri espulsi e non rimpatriabili”

Release: 4.001

Sviluppato da Ciamberlini Oriano

con l'aiuto della AI ChatGPT

- *Relazione illustrativa*
- *Testo proposta di Legge*
- *Relazione tecnica – Relazione di copertura finanziaria*
- *Bozza decreti attuativi*

Nota tecnica:

Il presente testo è una bozza di lavoro non ufficiale, redatta ai soli fini di consultazione preliminare e di analisi tecnico-giuridica.

Eventuali modifiche, emendamenti o adattamenti potranno essere apportati in sede parlamentare, governativa o tecnica, senza che la presente versione ne vincoli in alcun modo il contenuto definitivo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge recante disposizioni in materia di espulsione, trattenimento e gestione amministrativa degli stranieri irregolari

1. Premessa e finalità della proposta

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di **superare le criticità strutturali** che caratterizzano l'attuale sistema di gestione degli stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione, criticità che incidono negativamente su:

- efficacia delle politiche di rimpatrio,
- sicurezza e ordine pubblico,
- sostenibilità economica del sistema,
- tutela dei diritti fondamentali,
- fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

L'attuale assetto normativo produce, in molti casi, **situazioni di stallo prolungato**, nelle quali persone formalmente espellibili restano di fatto non rimpatriate, né efficacemente controllate, generando un **limbo giuridico e amministrativo** che non giova né allo Stato né agli interessati.

La proposta intende quindi **riconducere a coerenza e razionalità** l'intero percorso amministrativo, dalla fase dell'espulsione fino alla chiusura definitiva del procedimento.

2. Principi ispiratori

La riforma si fonda su alcuni principi chiari:

1. **Centralità della sicurezza pubblica**, quale interesse primario dello Stato;
2. **Effettività delle espulsioni**, evitando misure meramente simboliche;
3. **Proporzionalità e differenziazione delle misure**, in base al profilo di rischio e alla concreta rimpatriabilità del soggetto;
4. **Superamento del trattenimento indiscriminato**, limitando l'uso dei CPR ai soli casi in cui il rimpatrio sia realisticamente eseguibile;
5. **Chiusura ordinata dei casi non risolvibili**, evitando permanenze indefinite in condizioni di irregolarità.

La proposta non introduce politiche di integrazione né sanatorie, ma disciplina ****strumenti temporanei di gestione amministrativa dell'irregolarità****, finalizzati esclusivamente alla conclusione del procedimento.

3. Razionalizzazione del sistema dei CPR

Uno degli elementi centrali della riforma è la **ridefinizione del ruolo dei Centri di**

Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

La proposta:

- riafferma la natura **amministrativa e non punitiva** del trattenimento;
- limita il ricorso ai CPR ai casi di **rimpatrio concretamente realizzabile**;
- introduce criteri più stringenti per le proroghe, evitando il trattenimento prolungato di soggetti non rimpatriabili.

In tal modo, i CPR tornano ad essere **strumenti mirati e funzionali**, e non luoghi di contenimento indefinito.

4. Gestione dei soggetti non immediatamente rimpatriabili

Per i casi in cui il rimpatrio non risulti possibile nel breve periodo, la proposta introduce **misure amministrative alternative**, fondate su:

- obbligo di residenza in strutture controllate;
- monitoraggio continuo;
- limitazioni alla libertà di movimento;
- percorsi di responsabilizzazione e collaborazione.

Tali misure:

- non costituiscono forme di integrazione ordinaria;
- non consentono attività lavorativa esterna nella fase di monitoraggio;
- sono temporanee e revocabili;
- cessano automaticamente in caso di violazione.

L'obiettivo è **evitare il rilascio incontrollato nel territorio**, garantendo allo stesso tempo una gestione sostenibile e rispettosa del quadro costituzionale ed europeo.

5. Superamento del “limbo amministrativo”

Uno degli elementi più innovativi della proposta è il **superamento del limbo giuridico** che oggi caratterizza molti procedimenti di espulsione.

A tal fine, la legge:

- introduce tempi certi;
- prevede percorsi differenziati;
- disciplina in modo rigoroso le ipotesi eccezionali di stabilizzazione, esclusivamente nei casi di rimpatrio definitivamente impossibile e a condizioni estremamente restrittive.

La stabilizzazione non è automatica, non è generalizzata e non costituisce un diritto soggettivo, ma rappresenta **una soluzione residuale e controllata**, finalizzata a chiudere situazioni altrimenti irrisolvibili.

6. Strutture, personale e trasparenza gestionale

La proposta dedica particolare attenzione alla **qualità delle strutture**, alla **gestione e al personale impiegato**, riconoscendo che l'efficacia del sistema dipende in larga misura da questi fattori.

Si affermano principi di:

- adeguatezza strutturale;
- trasparenza economica;
- assenza di incentivi legati alla durata del trattenimento;
- formazione specifica del personale;
- tutela degli operatori, oltre che delle persone trattenute.

Questi elementi sono coerenti con le migliori pratiche adottate in altri Stati europei.

7. Controllo giurisdizionale e garanzie

Pur trattandosi di misure amministrative, la proposta riconosce la necessità di un **rafforzamento del controllo giurisdizionale**, affinché esso sia effettivo, continuativo e proporzionato.

A tal fine, la legge introduce un **principio di indirizzo**, volto a promuovere l'individuazione di forme di controllo specializzato all'interno dell'organizzazione giudiziaria ordinaria, in equilibrio tra tutela dei diritti e sicurezza pubblica.

8. Coerenza con il quadro europeo e comparazione internazionale

La proposta si colloca pienamente nel solco del diritto europeo e delle esperienze maturate in altri Stati membri, in particolare:

- nella differenziazione delle misure;
- nella riduzione del ricorso al trattenimento indiscriminato;
- nell'uso di alternative controllate;
- nella responsabilizzazione amministrativa dei soggetti coinvolti.

L'impianto complessivo risulta coerente con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con le indicazioni delle istituzioni dell'Unione europea.

9. Conclusioni

La presente proposta di legge mira a costruire un sistema **più efficace, più sostenibile e più credibile**, capace di:

- rafforzare la sicurezza pubblica;
- rendere effettive le espulsioni;
- ridurre il contenzioso;
- superare l'attuale frammentazione normativa;
- ristabilire la fiducia dei cittadini nell'azione dello Stato.

Essa non propone soluzioni semplicistiche, ma **un percorso amministrativo chiaro, chiuso e governabile**, fondato su responsabilità, controllo e legalità.

PROPOSTA DISEGNO DI LEGGE

“Norme per la sicurezza pubblica e la gestione dei cittadini stranieri espulsi e non rimpatriabili”

CAPO I

Principi generali e fonti sovranazionali

Art. 0 – Conformità a norme internazionali e UE

La presente legge dà attuazione ai principi del diritto internazionale e dell’Unione Europea in materia di tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento a:

- * Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (artt. 3 e 8)
- principio di non-refoulement
- Direttiva 2008/115/CE (“**Return Directive**”) e successive modifiche

Ogni misura deve essere motivata, proporzionata e soggetta a controllo giurisdizionale.

CAPO II

Espulsione e trattenimento

Art. 1 – Finalità

La legge disciplina le misure applicabili agli stranieri destinatari di espulsione, garantendo la sicurezza pubblica e la tutela dei diritti fondamentali.

Art. 2 – Stranieri non rimpatriabili

È non rimpatriabile lo straniero la cui espulsione non è temporaneamente eseguibile per:

- a) mancato riconoscimento da parte dello Stato di origine,
- b) assenza di documenti validi,
- c) cause diplomatiche o operative non imputabili allo straniero,
- d) impedimenti logistici o sospensioni temporanee.

Art. 3 – Misure di sicurezza speciali per soggetti pericolosi

Quando lo straniero risulta pericoloso per la sicurezza pubblica:

- obbligo di residenza in strutture dedicate,
- presentazione periodica presso autorità,
- limitazioni alla circolazione,
- **braccialetto elettronico** nei casi più gravi.

Revisione giudiziale ogni 3 mesi per verificare pericolosità attuale e proporzionalità della misura.

Art. 4 – Trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio

1. Il trattenimento nei CPR è disposto **esclusivamente** quando:
 - a) sussistono fondati elementi per ritenere **realisticamente eseguibile il rimpatrio** entro un termine ragionevole;
 - b) il soggetto presenta rischio concreto di fuga o pericolosità per l'ordine pubblico.
2. Il trattenimento ha durata **massima di 6 mesi**.
3. La proroga fino a un massimo complessivo di **12 mesi** è ammessa **solo** se:
 - a) sono in corso procedure consolari avanzate e documentate;
 - b) il rimpatrio risulta **operativamente imminente**.
4. Il trattenimento **non può essere prorogato** nei confronti di soggetti per i quali:
 - a) sia accertata l'impossibilità oggettiva di rimpatrio;
 - b) non emergano elementi nuovi idonei a superare tale impossibilità.
5. In tali casi, il soggetto è inserito **senza ritardo** nelle misure di cui al Capo VII.

Art. 5 – Reingresso illegale

Chi rientra nel territorio italiano dopo espulsione senza autorizzazione:

Reato punito con la reclusione 2-5 anni e immediata riattivazione dell'espulsione.

CAPO III

Cooperazione internazionale e Paesi terzi

Art. 6 – Pressione diplomatica

L'espulsione verso Paesi cooperativi può realizzarsi attraverso l'istituzione di Canali privilegiati.

In caso di Paesi di origine dell'espulso non cooperativi che rifiutano sistematicamente la riammissione prevedere restrizioni progressive:

- possibili restrizioni visti,
- revisione incentivi commerciali
- richiesta intervento UE per azioni coordinate

Art. 7 – Espulsione verso Paese terzo sicuro

Il soggetto può chiedere espulsione verso **Paese terzo** che accetti formalmente l'ingresso e garantisca sicurezza individuale.

Controllo giudiziale obbligatorio.

Art. 8 – Espulsi da altri Stati Schengen

1 □ Se uno straniero rintracciato in Italia è segnalato nel **SIS II** come destinatario di divieto di ingresso o espulsione da altro Stato membro:

- l'autorità di pubblica sicurezza **attiva immediatamente** la procedura di riammissione verso lo Stato segnalante.

2 □ Se lo Stato segnalante **conferma la riammissione** e fornisce i documenti necessari:

trasferimento diretto al Paese membro che ha emesso l'espulsione.

3 □ Se la riammissione **non è possibile entro 30 giorni per mancanza di cooperazione:**

- lo straniero viene **preso in carico** dall'Italia
- e inserito nella procedura prevista dal presente disegno di legge come **espulso non rimpatriabile**.

4 □ In ogni caso, si mantiene **valido** il divieto di reingresso in area Schengen registrato nel SIS II.

CAPO IV

Tutela dei minori

Art. 9 – Principio generale

Il minore straniero **non può essere espulso** salvo decisione del Tribunale per i minorenni e solo se **nel suo superiore interesse**.

Art. 10 – Minori non accompagnati

Rimpatrio assistito possibile solo se garantita **presa in carico familiare o istituzionale** adeguata.

Art. 11 – Minori con famiglia

Il minore segue l'espulsione dei genitori solo se è garantita **tutela e sicurezza**; altrimenti si separano i procedimenti.

Art. 12 – Minori autori di reati gravi

Misure di sicurezza minorili (comunità protette, percorsi educativi) in **alternativa all'espulsione**.

Art. 13 – Coordinamento internazionale

Nessun minore è trasferito senza **garanzie formali** del Paese di destinazione.

CAPO V

Responsabilizzazione e integrazione controllata

Art. 14 – Attività interne volontarie nei CPR

Possibile svolgere **attività ausiliarie** su base esclusivamente volontaria, **senza effetti** su espulsione o permessi.

Supervisione da parte di organismi indipendenti.

Art. 15 – Sistema premiale interno

Condotta corretta e partecipazione alle attività

→ accesso a benefici interni (spazi, contatti familiari, attività).

Nessun effetto sui procedimenti legali.

Art. 16 – Programmi di responsabilizzazione anticipata

1. Nei CPR sono attivati **fin dal primo mese**:

- a) moduli informativi sui diritti e doveri;
- b) orientamento linguistico di base;
- c) informazione sulle procedure di rimpatrio.

2. Tali attività **non costituiscono titolo** per benefici giuridici o permessi.

3. La partecipazione o il rifiuto è valutata **esclusivamente** ai fini della gestione interna del centro e della valutazione del rischio.

CAPO VI

Sistema di conoscenza e responsabilizzazione del soggetto

Art. 17 – Profilazione delle competenze dello straniero

1. Al momento dell'identificazione dello straniero destinatario di espulsione o trattenimento, oltre ai dati biometrici e anagrafici, sono raccolte informazioni relative a:

- a) livello di istruzione e formazione conseguita;
- b) lingue parlate e grado di conoscenza della lingua italiana;
- c) competenze professionali ed esperienze lavorative pregresse;
- d) eventuali certificazioni tecniche o professionali possedute.

2. I dati di cui al comma 1 sono inseriti in una banca dati nazionale, interoperabile con i sistemi informativi degli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

3. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate ai fini della realizzazione dei programmi di responsabilizzazione e integrazione di cui agli articoli 19, 20 e 21, nonché per l'incrocio con le esigenze del mercato del lavoro.

4. Nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni all'ingresso per lavoro ai sensi delle norme vigenti, le amministrazioni competenti verificano preliminarmente la presenza, nella banca dati di cui al comma 2, di soggetti già presenti sul territorio nazionale in grado di soddisfare i fabbisogni occupazionali espressi dalle imprese richiedenti.

5. I dati relativi alle competenze professionali possono essere condivisi con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, affinché le imprese europee possano attingere prioritariamente a tale bacino di lavoratori già presenti in Europa in condizione di irregolarità amministrativa ma privi di pericolosità sociale.

Art. 18– Identificazione linguistico-culturale dello straniero

1. Qualora lo straniero non collabori all'identificazione o non disponga di documenti idonei a comprovare la propria cittadinanza, l'autorità competente può avvalersi di esperti linguistico-culturali per determinare l'area geografica di provenienza, la lingua madre, il dialetto e gli elementi culturali rilevanti.

2. La valutazione di cui al comma 1 non costituisce prova definitiva della cittadinanza, ma può essere utilizzata ai fini della collaborazione con le autorità consolari degli Stati che, secondo criteri di verosimiglianza, potrebbero riconoscere lo straniero come proprio cittadino.

3. La valutazione linguistico-culturale può essere altresì utilizzata per individuare eventuali Stati membri dell'Unione Europea idonei all'inserimento lavorativo del soggetto, qualora questi non presenti profili di pericolosità sociale e collabori alle misure di responsabilizzazione previste dalla presente legge.

4. Gli esperti linguistico-culturali di cui al presente articolo sono accreditati dal Ministero dell'interno e operano nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

CAPO VII

Gestione post-CPR: la “libertà controllata”

Art. 19 – Permesso Speciale di Monitoraggio (rivisto)

1. Al termine del trattenimento nei CPR, se il rimpatrio non è possibile, è rilasciato un **Permesso Speciale di Monitoraggio** della durata di **6 mesi**, rinnovabile **una sola volta**.
2. Il permesso comporta:
 - a) **obbligo di residenza** in strutture pubbliche o accreditate;
 - b) presentazione periodica;
 - c) limitazioni alla circolazione;
 - d) eventuale controllo elettronico nei casi di rischio.
3. Ogni violazione comporta **decadenza immediata** e rivalutazione della misura.

Art. 20 – Percorsi obbligatori di responsabilizzazione

1. Durante il Permesso Speciale di Monitoraggio, lo straniero è tenuto a partecipare a:
 - a) corsi di lingua italiana;
 - b) educazione civica;
 - c) orientamento professionale.
2. **È esclusa** ogni attività lavorativa esterna durante il periodo di monitoraggio.
3. Le attività di cui al comma 1 hanno finalità **preparatoria** e non integrativa.

Art. 21 – Monitoraggio del rimpatrio

Verifica ogni 6 mesi se espulsione ora possibile
→ se sì, **procedura riattivata**.

Art. 22 – Violazioni e reati

Violazione dell'obbligo di residenza o espatrio
Costituisce reato ai sensi dell'art. 13 co. 13 d.lgs. 286/1998 del codice penale

Art. 23 – Stabilizzazione eccezionale (blindata)

1. Trascorsi **5 anni**, può essere rilasciato un permesso di soggiorno **eccezionale** solo se **congiuntamente**:
 - a) il rimpatrio risulta **definitivamente impossibile** per cause non imputabili allo straniero;

- b) il soggetto non ha mai violato le misure di controllo;
- c) non presenta pericolosità sociale;
- d) dimostra **autosufficienza economica già acquisita**;
- e) ha collaborato continuativamente con le autorità.

2. Il rilascio **non costituisce diritto soggettivo**, ma valutazione discrezionale motivata.

3. Ogni violazione successiva comporta **revoca immediata**.

CAPO VIII

Controlli e garanzie

Art. 24 – Registro di controllo

Tracciamento digitale sicuro degli espulsi e non rimpatriabili, nel rispetto privacy.

Art. 25 – Identificazione e tracciabilità biometrica

1 ☐ Per tutti i soggetti destinatari di espulsione:

- **raccolta obbligatoria delle impronte**
- **foto digitale e dati anagrafici**
- inserimento in **SIS II / EURODAC / AFIS**

2 ☐ Per gli espulsi **condannati per reati gravi o pericolosi**:

- è autorizzata la **raccolta del DNA** per identità certa e comparazione forense solo nei casi previsti dalla legge

3 ☐ I dati biometrici sono accessibili a tutte le **Forze dell'Ordine nazionali ed europee** ai soli fini:

- identificazione
- controllo di frontiera
- prevenzione e repressione reati

Art. 26 – Principio di controllo giurisdizionale effettivo e continuativo

1. La presente proposta di riforma riconosce l'esigenza che le misure amministrative applicate agli stranieri destinatari di espulsione o trattenimento, pur non avendo natura penale, siano soggette a **forme di controllo giurisdizionale effettive, periodiche e specializzate**, analoghe per garanzia e continuità a quelle previste nell'ordinamento per l'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale.

2. A tal fine, si ritiene auspicabile l'individuazione, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria ordinaria, di **funzioni o sezioni specializzate** incaricate di:

a) verificare nel tempo la **proporzionalità, necessità e adeguatezza** delle misure amministrative applicate;

b) valutare le **condizioni materiali di trattenimento e di monitoraggio**;

c) assicurare la tutela dei diritti fondamentali senza pregiudizio per le esigenze di sicurezza pubblica.

3. Il rafforzamento di un controllo giurisdizionale continuativo sulle misure amministrative in materia di immigrazione irregolare è indicato come **strumento essenziale di equilibrio** tra:

- efficacia dell'azione dello Stato,
- rispetto della legalità costituzionale ed europea,
- tutela della dignità della persona,
- responsabilizzazione dell'amministrazione pubblica.

4. La presente disposizione ha **valore di indirizzo e orientamento** per il legislatore e per il Governo, affinché, in sede di attuazione o di future riforme, sia colmato l'attuale divario tra controllo formale e controllo sostanziale delle misure amministrative che incidono sulla libertà personale.

Art. 27 – Controllo giurisdizionale

Ogni misura restrittiva soggetta a ricorso rapido e motivazione.

Art. 28 – Entrata in vigore

30 giorni dopo pubblicazione in G.U.

CAPO IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29 – Passaggio allo status maggiorenne

Al compimento dei 18 anni, lo straniero sottoposto al regime di tutela di cui agli articoli 11–15:

- **entra automaticamente** nel regime di controllo e monitoraggio di cui agli articoli 21–22,
- senza soluzione di continuità e senza necessità di nuovi provvedimenti giudiziari o amministrativi.

Art. 30 – Principi di organizzazione e gestione delle strutture

Le strutture previste dalla presente legge sono organizzate secondo criteri di:

- adeguatezza strutturale,
- trasparenza gestionale,

- controllo pubblico effettivo,
- formazione e tutela del personale, non solo per “**custodia**” ma anche come **parte attiva della sicurezza preventiva**.
- nel rispetto dei diritti fondamentali e delle finalità di sicurezza pubblica.

Della presenza di tali strutture occorre fare:

- informazione preventiva ai Comuni;
- tavoli di coordinamento locale **solo consultivi**.

“I criteri operativi sono definiti dai decreti attuativi.”

Art. 31 – Delega al Governo per l’attuazione urgente

Il Governo è delegato ad adottare **entro 90 giorni** dall’entrata in vigore della presente legge:

a) uno o più **decreti legislativi** per:

- l’organizzazione dei centri di responsabilizzazione
- l’applicazione delle misure di sicurezza elettronica
- la gestione del “**Permesso Speciale di Monitoraggio**”
- il coordinamento tra Ministero dell’Interno, Giustizia e Affari Esteri

b) i **decreti regolamentari** per:

- le procedure di riammissione intra-Schengen (Art. 8)
- le attività interne volontarie nei CPR (Art. 14)
- i programmi obbligatori nei CPR dopo 12 mesi (Art. 16)
- il Registro di controllo biometrico (Art. 25)

Art. 32 – Coperture e risorse

Il Ministero dell’Interno è autorizzato:

- a convertire parte dei CPR esistenti in **Centri di Responsabilizzazione**,
- a utilizzare risorse finanziarie europee dedicate a:
rimpatri difficili,
gestione migratoria,
sicurezza interna.

Ulteriori fondi sono reperiti tramite:

- accordi UE,
- risorse del Fondo Sicurezza,
- compensazione risparmi derivanti da **riduzione costi CPR di lunga detenzione**

Gli oneri sono quantificati con decreto del MEF, sentito il Ministero dell’Interno
I decreti legislativi di cui all’articolo 31 provvedono al necessario coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.

SCHEDA TECNICA E FINANZIARIA

Proposta di legge in materia di espulsione e gestione amministrativa degli stranieri irregolari

1. Quadro generale dei costi attuali

L'attuale sistema di gestione degli stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione presenta **criticità strutturali** che si riflettono anche sul piano finanziario, in particolare:

- utilizzo esteso dei CPR anche per soggetti non rimpatriabili;
- permanenze prolungate e inefficaci;
- elevato tasso di contenzioso;
- costi indiretti legati a tensioni, danneggiamenti, trasferimenti e interventi sanitari.

Il costo medio giornaliero di un posto in CPR è stimabile, in base ai dati disponibili, tra **€ 120 e € 150 per persona**, comprensivi di:

- gestione della struttura,
- sicurezza,
- servizi sanitari e logistici,
- personale.

A tali costi si aggiungono **oneri indiretti** difficilmente quantificabili ma rilevanti, connessi a:

- interventi straordinari delle forze dell'ordine;
- danneggiamenti delle strutture;
- procedimenti giudiziari e risarcitori.

2. Impatto finanziario della riforma sui CPR

La proposta di legge non prevede un aumento dei posti disponibili nei CPR, ma una **razionalizzazione del loro utilizzo**, con effetti finanziari potenzialmente **neutri o migliorativi**.

In particolare:

- la riduzione della durata massima ordinaria del trattenimento;
- la selezione più rigorosa dei soggetti trattenibili;
- l'uscita anticipata dei casi non rimpatriabili;

consentono una **diminuzione del costo medio per procedimento**, anche a parità di posti disponibili.

☞ L'obiettivo non è “**chiudere i CPR**”, ma **farli funzionare solo quando servono**,

riducendo i periodi improduttivi di trattenimento.

3. Costi delle misure alternative controllate

Le misure di monitoraggio e residenza obbligata introdotte dalla proposta comportano un **costo unitario significativamente inferiore** rispetto al CPR.

Il costo medio giornaliero di una struttura controllata o di una misura di monitoraggio è stimabile tra **€ 35 e € 50 per persona**, comprensivi di:

- alloggio essenziale,
- vitto,
- personale di controllo e mediazione,
- attività di responsabilizzazione.

Il differenziale di costo rispetto al CPR è quindi pari a circa **€70–100 al giorno per persona**.

4. Effetti sul contenzioso e sui costi indiretti

La razionalizzazione del sistema è idonea a produrre una **riduzione del contenzioso**, grazie a:

- maggiore chiarezza procedurale;
- tempi certi;
- riduzione delle proroghe non motivate;
- miglioramento delle condizioni materiali di trattenimento.

La riduzione anche parziale dei ricorsi e dei procedimenti giudiziari comporta:

- minori costi per l'amministrazione;
- minori oneri per l'assistenza legale;
- riduzione dei rischi risarcitori.

Tali risparmi, pur difficilmente quantificabili ex ante, sono **strutturali**.

5. Personale e gestione delle strutture

La proposta non introduce nuove figure professionali obbligatorie né incrementi automatici di organico.

Gli interventi in materia di:

- formazione del personale,
- qualificazione delle funzioni,
- miglioramento della gestione,

sono realizzabili **a invarianza di spesa**, attraverso:

- riallocazione delle risorse già destinate alla gestione;
- razionalizzazione dei contratti di appalto;
- riduzione delle spese straordinarie oggi necessarie per gestire situazioni critiche.

6. Costi della stabilizzazione eccezionale

Le ipotesi di stabilizzazione previste dalla proposta:

- sono **residuali**;
- non automatiche;
- subordinate a condizioni molto stringenti.

Il numero potenziale di beneficiari è stimabile come **limitato** e comunque inferiore ai flussi oggi già presenti nei sistemi ordinari di gestione dell'immigrazione.

Pertanto, l'impatto finanziario di tali misure è da considerarsi **marginale** e compensabile dai risparmi derivanti dalla chiusura di procedimenti amministrativi altrimenti indefiniti.

7. Copertura finanziaria

La proposta non richiede nuove o maggiori risorse rispetto agli stanziamenti già previsti a legislazione vigente.

Gli eventuali oneri connessi all'attuazione delle misure sono compensati mediante:

- razionalizzazione dell'uso dei CPR;
- riduzione dei tempi medi di trattenimento;
- contenimento dei costi indiretti;
- migliore allocazione delle risorse esistenti.

Le attività previste possono inoltre essere sostenute, ove necessario, mediante l'utilizzo di fondi europei già destinati alla gestione dei flussi migratori e ai rimpatri.

8. Valutazione complessiva dell'impatto finanziario

Nel complesso, la proposta presenta:

- **impatto finanziario tendenzialmente neutro** nel breve periodo;
- **potenziali risparmi strutturali** nel medio periodo;
- maggiore prevedibilità della spesa;

riduzione delle componenti emergenziali.

9. Conclusione

La proposta di legge introduce un modello di gestione più razionale ed efficiente, capace di:

- migliorare l'efficacia delle espulsioni;
- ridurre i costi improduttivi;
- contenere la spesa pubblica;
- aumentare la trasparenza e il controllo.

Essa non comporta oneri aggiuntivi strutturali per la finanza pubblica, ma consente una **migliore utilizzazione delle risorse già disponibili**, in coerenza con i principi di buon andamento e responsabilità dell'azione amministrativa.

PROSPETTO DEI DECRETI ATTUATIVI

(ai sensi della proposta di legge in materia di espulsione e gestione amministrativa degli stranieri irregolari)

1 Decreto su **organizzazione e funzionamento dei CPR**

Autorità competente:

Ministero dell'Interno, di concerto con Ministero della Salute e MEF

Oggetto:

- standard strutturali minimi;
- criteri di separazione per profili di rischio;
- modalità di accesso ai servizi sanitari;
- parametri di sicurezza e manutenzione;
- modalità di presenza consolare (anche a distanza).

Finalità:

Garantire che i CPR siano strumenti **funzionali al rimpatrio** e non luoghi di trattenimento improduttivo.

2 Decreto su **criteri di selezione e durata del trattenimento**

Autorità competente:

Ministero dell'Interno

Oggetto:

- indicatori di “**rimpatriabilità concreta**”;
- criteri per l'accesso e la permanenza nei CPR;
- condizioni oggettive per la proroga;
- procedure di uscita verso misure alternative.

Finalità:

Uniformare le decisioni amministrative ed evitare trattenimenti inutili o disomogenei sul territorio nazionale.

3 Decreto su **strutture controllate e misure di monitoraggio**

Autorità competente:

Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato–Regioni

Oggetto:

- tipologie di strutture ammesse;
- requisiti per l'accreditamento;
- modalità di residenza obbligatoria;
- controlli, verifiche e decadenza delle misure;
- coordinamento con le Questure.

Finalità:

Evitare il rilascio incontrollato sul territorio, assicurando una gestione sostenibile dei casi non immediatamente rimpatriabili.

4 Decreto su percorsi di responsabilizzazione**Autorità competente:**

Ministero dell'Interno, di concerto con Ministero dell'Istruzione e Ministero del Lavoro

Oggetto:

- contenuti minimi dei corsi di lingua e educazione civica;
- modalità di svolgimento;
- criteri di valutazione della partecipazione;
- raccordo con le procedure amministrative.

Finalità:

Favorire la collaborazione amministrativa e ridurre il rischio di violazioni delle misure

5 Decreto su gestione, trasparenza e appalti**Autorità competente:**

Ministero dell'Interno, di concerto con MEF e ANAC

Oggetto:

- criteri di affidamento della gestione;
- obblighi di rendicontazione;
- divieto di incentivi legati alla durata del trattenimento;
- controlli economico-finanziari;
- cause di revoca o commissariamento.

Finalità:

Prevenire opacità e distorsioni economiche, garantendo che la gestione risponda a finalità pubbliche e non speculative.

6 Decreto su **personale, formazione e tutela degli operatori****Autorità competente:**

Ministero dell'Interno

Oggetto:

- requisiti minimi del personale;
- formazione obbligatoria (sicurezza, mediazione, gestione crisi);
- rotazione e supporto psicologico;
- coordinamento tra forze di sicurezza e operatori civili.

Finalità:

Migliorare la qualità operativa del sistema e ridurre il rischio di abusi, stress e conflitti.

7 Decreto su **monitoraggio, valutazione e indicatori di efficacia****Autorità competente:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento competente

Oggetto:

- indicatori di risultato (rimpatri, durata, costi);
- raccolta dati uniforme;
- relazioni annuali al Parlamento;
- strumenti di correzione amministrativa.

Finalità:

Assicurare un controllo costante sull'efficacia della riforma e consentire eventuali aggiustamenti.

8 Decreto su **cooperazione con Paesi di origine****Autorità competente:**

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con Ministero dell'Interno

Oggetto:

- criteri di valutazione della cooperazione;
- strumenti di incentivazione;

- misure differenziate per Paesi non cooperativi;
- coordinamento con politiche UE.

Finalità:

Rendere strutturale ed efficace la politica dei rimpatri, superando approcci episodici.

NOTA DI METODO

Il prospetto:

- **non anticipa il contenuto normativo dei decreti,**
- **ma indica con chiarezza cosa va regolato e da chi,**
- **evitando il rischio di una legge “non attuabile”.**

È una **mappa di attuazione**, non un vincolo rigido.



Questa proposta normativa intende offrire una risposta concreta alla gestione degli immigrati irregolari, tutelando da un lato i loro diritti fondamentali e dall'altro il diritto dei cittadini a vivere in sicurezza e legalità.

Invito i lettori a commentare, integrare o contestare il testo, che può essere consultato online all'indirizzo

<https://dialoghi-ai.it/espulsioni>
oriano.c@libero.it